



SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO

DAL MESE DI NOVEMBRE 2017:

CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**
CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**

CORSO PER **HACCP**
CORSO PER **LAVORATORI**

CORSO PER **DATORI DI LAVORO/RSPP**
CORSO PER **MULETTISTI**

**IN QUESTO NUMERO
PARLIAMO DI:**

ADDETTI ALLE EMERGENZE:
designazione e formazione

SCUOLA-LAVORO: gli
adempimenti previsti

ADDETTI ALLE EMERGENZE: Il tema della designazione e della formazione della squadra antincendio è stato oggetto negli ultimi anni di alcune sentenze della Corte di Cassazione Penale. In particolare ci soffermiamo sulla designazione che deve essere “effettiva” e non solo formale, come pronunciato dalla Suprema Corte con sentenza 33288 del 13/09/2005. In tale occasione la Cassazione aveva precisato che “per adempiere all’obbligo di designazione in questione, non può certamente ritenersi sufficiente una indicazione meramente formale, ma occorre anche, quanto meno, che i lavoratori indicati come componenti di tale squadra abbiano avuto notizia di farne parte, ossia siano stati innanzitutto informati di essere componenti della squadra antincendi e di avere quindi il compito di svolgere determinate attività in caso di pericolo, e che occorra altresì che siano stati individuati e precisati i compiti assegnati ai soggetti nominati e che gli stessi siano adeguatamente preparati all’incarico loro affidato.” Quanto indicato dalla Corte si basa sulla corretta considerazione che, in caso di emergenza, vi siano sul luogo di lavoro persone correttamente informate e formate in materia di lotta antincendio ed evacuazione, pronte ad intervenire. Oltre alla necessità della formazione degli addetti alle emergenze (Cass. Penale n. 626 del 12/01/2012), un altro aspetto fondamentale è che gli stessi siano presenti costantemente presso il luogo di lavoro onde evitare che, in caso di incendio, non vi sia nessuno in grado di gestire l’emergenza. A tal proposito si rimanda alla sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011 della Cassazione Penale emanata a fronte di un incendio in un hotel ove, a causa dell’assenza della squadra antincendio, avevano perso la vita tre persone. In tale occasione la Corte aveva sottolineato che “l’assenza di personale qualificato ha impedito che venissero tempestivamente adottate le [...] misure per lo spegnimento delle fiamme”.

Concludendo, quindi, per adempiere correttamente a quanto previsto dalla normativa è necessario designare gli addetti ed informarli della nomina, fornire la necessaria formazione e far sì che all’interno del luogo di lavoro sia sempre presente la squadra antincendio.

SCUOLA-LAVORO: L’alternanza scuola-lavoro, metodologia didattica sempre più adottata, apre un’importante riflessione su quelli che sono gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che ricadono sulla scuola e sulle aziende. In particolare, per quanto attiene la formazione:

- La formazione generale spetta alla scuola e la durata non deve essere inferiore a 4 ore;
- La formazione specifica spetta all’azienda e deve avere la durata prevista dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 in base al settore di rischio.

Inoltre, il dirigente scolastico:

- Assicura presso l’Inail gli studenti;
- Stipula un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- Designa un tutor interno che sia adeguatamente formato in materia di sicurezza.

L’azienda, dal canto suo:

- Mette a disposizione i DPI qualora necessari;
- Individua un tutor aziendale con competenze anche in materia di sicurezza.

A NOVEMBRE

Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri stradali

Il corso è diretto a coloro che operano in presenza di traffico veicolare.

